

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA

STIPULATO TRA

FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA E[]*

Valencia, il 2023

DA E TRA

Come parte interessata,

Il Prof. Sebastiano CAMPAGNA Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali (**CHIBIOFARAM**) - Università di Messina - Ente Pubblico organizzato secondo le leggi italiane, con sede in V.le. F. Stagno d'Alcontres, 31 - 98166 Messina, Italia, debitamente autorizzato ai fini del presente documento, di seguito indicato come "Partner",

Come controparte,

La Sig.ra Leocadia García Bartual, in qualità di Manager ("*Gerente*") e legale rappresentante della Fundación Oceanogràfic de la ComunitatValenciana (di seguito indicata come "**FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC**") titolare del codice tributario n. (N.I.F.) G-98814577 e il cui indirizzo ai presenti fini è Gran Vía Marqués del Túria nº 19, C.P. 46005 a Valencia. Agisce per conto e in rappresentanza della FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC, esercitando i poteri conferiti in un atto pubblico di nomina a Manager e concessione di procura eseguita il 9 maggio 2016 davanti al Notaio di Valencia Mr. Alejandro Cervera Taulet, con protocollo n. 1602.

Entrambe le parti (il PARTNER e la FUNDACIÓN OCEANOGRÁFIC) saranno di seguito congiuntamente denominate le "**Parti**" e individualmente, ove applicabile, come "**Parte**".

Le parti si riconoscono reciprocamente capacità giuridica sufficiente per concludere il presente accordo di cooperazione (in appresso denominato "**accordo**") e a tal fine,

DICHIARANO

I

Il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali **CHIBIOFARAM**, costituito nel 2015 dalla fusione di 3 dipartimenti coinvolti nella ricerca chimica, biologica, farmaceutica e ambientale, grazie al trasferimento di conoscenze partecipa alla costruzione di una società basata sulla conoscenza dell'ambiente e delle sue risorse per lo sviluppo sostenibile. Le attività di ricerca del Dipartimento si articolano in varie aree di interesse scientifico, in ambito chimico-farmaceutico-tecnologico, energetico, biomedico, biotecnologico, biologico e molecolare, marino e ambientale.

Attraverso un approccio scientifico, multidisciplinare e quantitativo, il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali (ChiBioFarAm) si occupa della ricerca e

dell'insegnamento dei processi chimici, della progettazione e sintesi di nuovi materiali e della loro caratterizzazione strutturale, dei processi di conversione dell'energia solare e redox in energia chimica, dei sensori molecolari e supramolecolari, delle nanotecnologie, della chimica ambientale, dell'evoluzione biologica, la biodiversità e le loro interazioni con l'uomo.

Nel caso specifico, le competenze scientifiche e le strutture del Dipartimento sono messe a disposizione per un progetto finalizzato alla protezione e al recupero di una specie altamente minacciata, attraverso attività sul campo (monitoraggio, campionamento, eventuale trapianto) e attività di laboratorio (sistematica, fisiologia), condividendo con il partner le implicazioni scientifiche e pratiche delle azioni intraprese. Il dipartimento si impegna inoltre a contribuire alla diffusione dei risultati ottenuti, attraverso pubblicazioni scientifiche, seminari, conferenze, media e nell'ambito delle attività didattiche dell'Ateneo.

II

Finalità di FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC

Considerando che FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC è una fondazione (i) validamente costituita a seguito di un atto pubblico stipulato il 9 marzo 2016 davanti al Notaio, membro dell'Associazione Notarile di Valencia, Sig. Alejandro Cervera Taulet, con numero di registro 863; (ii) regolarmente iscritto nel Registro delle Fondazioni Comunitat Valenciana con il numero 598V; e (iii) con un unico socio fondatore, che è la società spagnola AVANQUA OCEANOGRÀFIC-ÁGORA, S.L. (di seguito, "**AVANQUA**") e il cui scopo principale, oltre alla gestione e allo sfruttamento dell'Oceanogràfic – come definito di seguito – è la ricerca e conservazione delle specie marine e dei loro habitat naturali, nonché divulgazione scientifica e istruzione.

Considerando che l'oggetto sociale di AVANQUA consiste principalmente nella gestione e nell'esercizio di attività e servizi da svolgere in diversi locali e installazioni della Città delle Arti e delle Scienze di Valencia (*Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia*), compresa, come area strategica, la diffusione e l'educazione del pubblico in visita e, attraverso la FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC, la ricerca e l'educazione del pubblico in visita e, attraverso la FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC, la ricerca e la conservazione delle specie marine e dei loro habitat naturali.

Considerando che AVANQUA si è aggiudicata il contratto numero PA 7/14 dell'autorità regionale della Generalitat Valenciana per la "Gestione e valorizzazione degli edifici e delle installazioni dell'Oceanogràfic e dell'Ágora e il sostegno alla Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A., per la promozione della Città delle Arti e delle Scienze" -" *Gestión y explotación de los edificios e instalaciones del Oceanogràfic y el Ágora y apoyo a Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A., para la dinamización de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias*" (di seguito indicato come "**Contratto con CACSA**"), in modo tale che AVANQUA sia di conseguenza la società incaricata della gestione e della gestione del complesso Oceanogràfic (di seguito citato come "**Oceanogràfic**") – che fa parte del più ampio scenario della Città delle Arti e delle Scienze di Valencia, di proprietà di Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. -"**CACSA**", in cui il team tecnico e umano si occupa del benessere e della salute degli animali ivi ospitati, oltre ad essere responsabile delle linee di ricerca intraprese per la loro conservazione, cura e miglioramento.

Considerando che FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC e AVANQUA, nell'ambito del legame che entrambi hanno con l'Oceanogràfic, ed entrambi come istituzioni impegnate tra l'altro nell'educazione e nella divulgazione scientifica, hanno di conseguenza come principali obiettivi comuni la ricerca e la conservazione delle specie marine e dei loro habitat naturali, mantenendo uno stretto rapporto di cooperazione tra loro in cui AVANQUA pone a disposizione della FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC le infrastrutture, il materiale biologico e le risorse tecniche e umane specializzate necessarie per raggiungere tali scopi e obiettivi, rispettando e non interferendo con il loro sfruttamento e gestione.

III Interesse del COLLABORATORE

Considerato che il PARTNER condivide la visione e la missione di FUNDACIÓ OCEANOGRÀFIC, essendo interessato a partecipare allo sviluppo del suo Programma **Monitoraggio della popolazione** di Pinna *nobilis* e *Pinna rudis*: **Distribuzione e sperimentazione del reclutamento nel Mediterraneo centrale (Sicilia, Italia)**, di cui dichiara di essere a conoscenza, aiutando e sostenendo gli interessi di questa istituzione nel raggiungimento dei suoi scopi per garantire sia la salute che il benessere degli animali ospitati nell'acquario e per contribuire alla strategia di FUNDACIÓ OCEANOGRÀFIC per la conservazione dell'ambiente marino, impegnandosi a svolgere le sue ricerche ai sensi del presente accordo.

IV Interesse di FUNDACIÓ OCEANOGRÀFIC

In considerazione del fatto che la FUNDACIÓ OCEANOGRÀFIC è interessata a consentire al personale scientifico appartenente al PARTNER di svolgere parte delle proprie ricerche nelle installazioni dell'Oceanogràfic e per quanto riguarda alcune delle specie ivi presenti ai sensi del presente accordo.

Ai sensi di quanto sopra, le Parti stipulano il presente Accordo con quanto segue:

TEMA

L'oggetto dell'accordo consiste nella definizione del quadro generale per la cooperazione tra le parti per quanto riguarda il progetto scientifico di cui al punto I, che sarà realizzato nei locali dell'Oceanogràfic ed è specificamente caratterizzato dalle seguenti note:

- i. Gli esperimenti da condurre nell'ambito della ricerca avranno come oggetto il monitoraggio, il trapianto e il reclutamento di *Pinna nobilis* nel Mediterraneo centrale.
- ii. Tali metodi consistono nel Censimento visivo della *Pinna nobilis* nella Laguna di Capo Peloro, Sicilia; Trapianto di esemplari per esperimenti di reclutamento nel Lago Faro, Prove di reclutamento di *Pinna* nella costa tirrenica della Sicilia.
- iii. L'obiettivo principale è la conservazione di *Pinna nobilis* e *Pinna rudis* nel Mediterraneo.

Entrambe le Parti stabiliscono e riconoscono che il progetto da realizzare nell'esecuzione e nell'esecuzione del presente Accordo non può in nessun caso mettere in pericolo o danneggiare il benessere degli animali, la normale attività quotidiana dell'istituzione o la sua immagine, né quella del complesso Oceanogràfic stesso.

CLAUSOLE – COMPETENZE

1. MISURE DA ADOTTARE

Le misure da adottare sulla base del presente accordo comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue:

A - Monitoraggio di Pinna *nobilis* e Pinna *rudis* nella Riserva Naturale di Capo Peloro, Messina, Italia

B - Trapianto di alcuni esemplari di Pinna *nobilis*, nella Riserva Naturale di Capo Peloro, e prove di reclutamento.

C – Le Parti riconoscono che, affinché ciascuno di questi progetti possa essere attuato, essi devono essere riesaminati e accettati dal Comitato interno per l'etica e il benessere dell'Oceanografic istituito in questo complesso, che entrambe le Parti dichiarano di conoscere (di seguito denominato "**Comitato Etico e Benessere dell'Oceanografico**"). A tal fine, le caratteristiche di ciascuna attività o progetto supplementare dovranno essere dettagliate in documenti scritti firmati da entrambe le parti e prodotti come allegati al presente accordo, che disciplinino e coprano almeno i seguenti aspetti:

- i. Definizione dell'oggetto.
- ii. Descrizione di un piano di lavoro, comprese le sue diverse fasi, il calendario per il suo sviluppo, i modelli per la raccolta dei dati e il software per l'analisi dei dati necessari per lo svolgimento della ricerca.
- iii. Se del caso, un bilancio totale e le risorse materiali e umane necessarie per le misure contemplate dall'accordo specifico, con informazioni dettagliate sui contributi che ciascuna parte deve versare depositando attività e apportando risorse materiali e umane. FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC non sarà obbligata a impegnare le proprie risorse, personali, materiali, economiche o di qualsiasi altro tipo, quando non sia stato precedentemente dato il consenso scritto per tale investimento.
- iv. Regole per il coordinamento, l'esecuzione e il follow-up del progetto: istruzioni per l'installazione degli strumenti, piani per tutte le procedure e i metodi di manutenzione delle attrezzature necessarie per la ricerca.
- v. I nominativi delle persone incaricate di eseguirli, fatto salvo quanto potrà essere stabilito in seguito.
- vi. Il personale del COLLABORATORE coinvolto nello studio è responsabile dell'analisi di tutti i dati, campioni e informazioni ottenuti durante la ricerca effettuata nel presente accordo, assumendosi tutti i costi derivanti dallo studio.

Oltre a quanto sopra stabilito per quanto riguarda la necessità di revisione e accettazione di ciascun progetto da parte del Comitato Etico e Benessere dell'Oceanografic, il COLLABORATORE sottoporrà la sua azione presso l'Oceanografic alle istruzioni impartitegli a tal fine dal personale responsabile appartenente alla FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC, essendo essenziale e prioritario il corretto svolgimento da parte di AVANQUA delle attività ordinarie in adempimento del suo scopo sociale.

2.DEFINIZIONEDEGLI OBBLIGHI

A. – I compiti del PARTNER sono:

- i. Fornire il personale per effettuare tutti gli studi ai sensi del presente Accordo. Tutte le spese impegnate da questo personale (incluse, tra le altre, le spese di viaggio, che includono l'assicurazione di viaggio e le spese di alloggio) saranno a carico del PARTNER ai sensi del presente Accordo o individualmente da ciascun ricercatore.
- ii. Incanalare e centralizzare l'esecuzione di ciascuno dei lavori eseguiti in esecuzione dell'Accordo attraverso la persona del **Sig. Andrea Spinelli per FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC** o del **Prof. Salvatore Giacobbe per CHIBIOFARAM**, osservando quanto concordato nella clausola 6 di seguito.
- iii. La consulenza e la formazione necessarie al personale che coopera con il capo della ricerca per svolgere le attività scientifiche ai sensi del presente accordo presso gli impianti dell'Oceanogràfic. Questa consulenza e formazione devono essere coerenti con altre attività di ricerca svolte presso l'Oceanogràfic.
- iv. Cooperare, ogniqualvolta la FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC lo richieda, all'esecuzione del suo progetto scientifico, conformemente alle istruzioni che potrà ricevere da quest'ultima, impegnandosi a destinare le risorse necessarie per una corretta ed efficace esecuzione dell'Accordo e a compiere ogni sforzo in tutta la sua cooperazione.
- v. Agire con autonomia e indipendenza da FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC, in conformità con quanto concordato di seguito nel presente Accordo.
- vi. Rispettare, durante la durata effettiva del presente Accordo, tutti gli obblighi, le licenze e le formalità derivanti dalle sue attività e, in particolare, i suoi obblighi fiscali, di lavoro, di sicurezza sul lavoro e di assicurazione medica relativi al proprio personale.
- vii. In generale, per adempiere correttamente a tutti gli obblighi ad esso relativi in virtù del presente Accordo.

I responsabili del progetto, il **Sig. Andrea Spinelli** o il **Prof. Salvatore Giacobbe**, hanno il compito di informare tutto il personale del PARTNER che partecipa a questo studio degli obblighi e dei fattori di condizionamento concordati nel presente Accordo, avendo anche responsabilità sussidiaria per qualsiasi azione derivante da una qualsiasi delle persone (inclusi studenti e volontari) assegnate a questo Accordo.

B. – I compiti della Fundación Oceanogràfic sono:

- i. Mettere a disposizione del progetto in questione tutte le risorse tecniche, materiali e umane che ritenga opportune.
- ii. Fornire al personale del PARTNER coinvolto nello studio tutte le informazioni, i documenti e l'assistenza che riterrà opportuni per consentire lo svolgimento delle attività derivanti da ciascun progetto senza pregiudicare l'attività quotidiana né il benessere degli animali.
- iii. Facilitare o intercedere per consentire l'interazione con gli addestratori e gli animali per la raccolta dei dati durante l'esecuzione del presente accordo. Il PARTNER e la FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC determinano e programmano congiuntamente i calendari per svolgere la ricerca ai sensi del presente Accordo.

iv. Consentire o intercedere al fine di dare al personale del PARTNER coinvolto nello studio l'accesso agli impianti, alle attrezzature o alle risorse di cui può aver bisogno a tal fine, tenendo sempre conto della loro disponibilità e del fatto che le attività proposte nelle linee di ricerca non devono interferire con la routine lavorativa quotidiana nel parco, nè con il benessere degli animali.

Per escludere qualsiasi tipo di dubbio, gli obblighi del personale di FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC saranno limitati alla formazione, alla cura e alla ricerca che rientrano nelle normali attività svolte presso l'Oceanogràfic. Le Parti ribadiscono che tutte le ricerche svolte dal PARTNER ai sensi del presente Accordo devono rispettare gli standard di benessere degli animali definiti dalla FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC all'interno del presente Accordo. Inoltre, la FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC è responsabile in ultima analisi della determinazione e della decisione delle condizioni di sicurezza degli animali, tenendo conto della salute e del benessere degli animali, attraverso il Comitato Etico e Benessere dell'Oceanogràfic.

C.- In caso di pubblicazione o presentazione pubblica dei risultati dei progetti realizzati in esecuzione e nel rispetto del presente Accordo, le Parti si nomineranno congiuntamente co-autori, o saranno menzionate nei ringraziamenti, come concordato in precedenza. Per quanto riguarda la paternità delle pubblicazioni scientifiche, il personale veterinario/di ricerca della FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC e del COLLABORATORE che ha partecipato attivamente a una qualsiasi delle fasi del lavoro deve essere esplicitamente incluso come autore. Tale partecipazione è determinata e valutata da entrambe le parti e la partecipazione è intesa come partecipazione alla progettazione della ricerca, alla raccolta dei dati, all'analisi dei dati e alla preparazione della pubblicazione. Fatta salva la menzione delle persone fisiche che hanno partecipato al progetto in questione, tali nomi devono necessariamente essere identificati con la loro partecipazione al loro status di personale della FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC, AVANQUA e/o della COLLABORATORE, a seconda dei casi. La pianificazione, l'esame e l'approvazione delle pubblicazioni dei risultati ottenuti nel progetto sono di competenza di entrambe le parti. Allo stesso modo, l'ordine degli autori e dei coautori dei risultati ottenuti è determinato in un accordo scritto dalle parti.

FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC può utilizzare i risultati della ricerca – comprese eventuali invenzioni o brevetti che possono dar luogo alle ricerche e agli studi effettuati dalla FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC e/o dal COLLABORATORE nell'ambito dell'Accordo, indipendentemente dal fatto che questi consentano o meno lo sfruttamento economico, – per la conservazione, il recupero e il miglioramento del benessere animale delle specie trovate nell'Oceanogràfic.

In relazione a quanto sopra, entrambe le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale appartenenti all'altra Parte ai quali possano avere accesso in virtù dell'esecuzione dell'Accordo, e a cooperare attivamente tra loro per sostenere il loro valore e prestigio.

Il presente accordo non comporta la concessione di alcun diritto all'altra Parte sui diritti di proprietà intellettuale e industriale di proprietà della FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC, a meno che le Parti non lo concordino per iscritto.

Le Parti convengono inoltre che la presente clausola 2, C. e il suo contenuto sono essenziali ai fini della firma del presente Accordo.

3. DURATA

- i. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui è stato concluso e ha una durata di **2 anni** a decorrere dalla data della firma. La durata dell'accordo può essere prorogata per periodi annuali successivi mediante accordi espliciti tra le parti. In ogni caso, la cooperazione delle parti si estende fino al completamento dei progetti, delle attività o degli accordi specifici che si trovavano nella fase di esecuzione alla data di risoluzione dell'accordo.
- ii. Nonostante quanto sopra, il presente Accordo sarà risolto in caso di risoluzione del Contratto con CACSA stipulato da AVANQUA, salvo espressa autorizzazione da parte di CACSA, nel qual caso CACSA o la società da essa incaricata assumerà gli impegni corrispondenti nei confronti di terzi.

Allo stesso modo, il presente Accordo sarà risolto in caso di cessazione del rapporto di cooperazione tra FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC e AVANQUA, in modo tale che FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC cessi di avere a sua disposizione i mezzi e le risorse necessarie per l'osservanza e l'esecuzione del presente Accordo.

- iii. Il presente accordo può anche essere risolto unilateralmente in qualsiasi momento se una delle parti dovesse richiederlo, dovendo informare l'altra parte di tale intenzione con almeno un (1) mese di preavviso, fatto salvo che l'accordo debba essere inevitabilmente prorogato per il periodo di tempo necessario per la piena realizzazione ed esecuzione di qualsiasi progetto o misura in corso a tale data, e fino al loro completamento.
- iv. Infine, oltre alle cause di risoluzione anticipata di cui alla clausola 6 qui di seguito, l'eventuale inosservanza da parte delle parti degli impegni assunti costituisce anch'essa causa di risoluzione, autorizzando la parte inadempiente a risolvere il contratto con l'unico obbligo di informare in modo certificabile di tale risoluzione. In tal caso, qualora la Parte ottemperante lo ritenga opportuno, la cooperazione delle Parti firmatarie potrebbe essere prorogata fino al completamento delle attività dei progetti in corso.

4. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

4.1- Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere segreti e a non divulgare a terzi, senza previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, qualsiasi dato, informazione, risultato, ecc. che potrebbero aver ottenuto o che sono stati generati nel presente Accordo e in conformità alla sua esecuzione (**"Informazioni riservate"**).

Qualsiasi eventuale presentazione e pubblicazione dei risultati dei progetti realizzati nel quadro del presente accordo sarà concordata dalle parti preventivamente e per iscritto. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni tecniche, scientifiche, commerciali o di altro tipo appartenenti alle Parti (tra l'altro, raccolta di dati, metodologia, campioni e risultati di ricerche) alle quali l'altra Parte ha eventualmente avuto accesso durante il periodo di validità del presente accordo. Le Parti si impegnano inoltre a mantenere segrete tutte le informazioni fornite dalle Parti, a meno che:

- a) Queste informazioni fossero note a una delle Parti prima della firma del presente Accordo e possa dimostrarlo;
- b) Queste informazioni siano state divulgate da una terza parte autorizzata a farlo;
- c) tali informazioni fossero di dominio pubblico, mediante atti non imputabili a nessuna delle Parti;
- d) Queste informazioni siano state richieste per obbligo legale.

Le parti assicurano la circolazione limitata di dette informazioni riservate, avendo la responsabilità di garantire che tutti coloro che hanno accesso alle informazioni riservate rispettino detto obbligo, come stabilito dal presente accordo.

4.2.- Protezione dei dati personali.

Le Parti garantiscono che non avranno accesso né tratteranno in alcun modo alcun dato personale per il cui trattamento l'altra Parte è responsabile.

Fatto salvo quanto sopra, nel caso in cui le Parti debbano avere accesso a tali dati personali per qualsiasi motivo, le Parti si impegnano a rispettare la legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali, in particolare la legge organica 15/1999, del 13 dicembre sulla protezione dei dati personali ("LOPD") e il regio decreto 1720/2007, del 21 dicembre, con il quale è stato approvato il regolamento di sviluppo, impegnandosi ad adottare tutte le misure di sicurezza richieste da detta legislazione.

In tal caso, le Parti dovranno anche informare preventivamente l'altra Parte, ai fini della firma da parte delle Parti prima di tale accesso, del calendario adeguato all'adempimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 12 della LOPD e degli altri obblighi legali. Tale obbligo è punto essenziale dell'accordo ed entrambe le parti si vorranno reciprocamente innocue da eventuali conseguenze dannose derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo.

5.- MODIFICHE E SEGUITO DELL'ACCORDO

Tenuto conto delle caratteristiche e della durata dell'accordo, le parti mantengono in ogni momento la prerogativa di apportare gli adeguamenti e le rettifiche necessari per rafforzare la missione e gli obiettivi dell'accordo.

Le condizioni del presente accordo non possono essere modificate senza il previo consenso dell'altra parte.

A questo proposito le parti nominano il Sig. **Andrea Spinelli** per la FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC e il Prof. **Salvatore Giacobbe** per il PARTNER CHIBIOFARAM come responsabili della sorveglianza del presente Accordo.

Le persone incaricate del controllo devono vigilare sull'esecuzione del presente accordo, adottare le decisioni e impartire tutte le istruzioni necessarie per garantire la conformità delle azioni derivanti dall'esecuzione dell'accordo.

Qualsiasi avvertimento, richiesta, notifica o corrispondenza connessa con l'esecuzione e l'osservanza del presente accordo è resa nota con qualsiasi mezzo che consenta di certificare l'invio e il ricevimento alle persone responsabili ai seguenti indirizzi:

FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC:

Referente: Andrea Spinelli, investigatore

Indirizzo: C/Eduardo Primo Yúfera 1B 46013 Valencia. Spagna.

Telefono: +34. 60030800

COLLABORATORE:

Referente: Prof. Salvatore Giacobbe

Indirizzo: Dipartimento ChiBioFarAm, Viale Stagno d'Alcontres, 31, 98166 Messina, Italia

Telefono: +39 0906765733

Cellulare: +39 3338784172

e-mail: sgiacobbe@unime.it

A tal fine, le parti si impegnano a istituire un canale di comunicazione che consenta l'esecuzione dell'accordo in modo agevole, diretto e tempestivo, che potrebbe essere attuato ad esempio mediante comunicazioni elettroniche, videoconferenze o riunioni faccia a faccia.

6.- RISOLUZIONE ANTICIPATA

FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC può risolvere anticipatamente il presente Accordo mediante notifica scritta al responsabile della ricerca del COLLABORATORE, senza che tale risoluzione comporti alcun compenso, nei seguenti casi:

- i. Quando il Prof. Salvatore Giacobbe cessa di detenere lo status di responsabile, leader e rappresentante del PARTNER ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, a meno che FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC non conceda il suo consenso alla sostituzione del primo al fine di mantenere in vigore l'Accordo.
- ii. Violazione temporanea degli obblighi essenziali derivanti dal presente accordo da parte del personale del PARTNER coinvolto nello studio.
- iii. Quando ciò sarà determinato dal Comitato Etico e Benessere dell'Oceanogràfic, a tal fine dovrà essere emesso il corrispondente rapporto di motivazione.
- iv. L'assenza di FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC nelle pubblicazioni o nelle presentazioni dei risultati delle ricerche svolte nell'esecuzione e nell'esecuzione di quanto convenuto ai sensi del presente Accordo (nei termini descritti in Clause Two).

7.- INDIPENDENZA DELLE PARTI

Il presente accordo è di natura civile e le Parti stabiliscono pertanto che lo stesso, così come i provvedimenti adottati dal PARTNER e, per suo conto, dai professionisti da questi nominati, tra cui in particolare il Sig. Andrea Spinelli e il Prof. Salvatore Giacobbe, non implicheranno in nessun caso né saranno interpretati come costitutivi di alcun rapporto di lavoro – nemmeno di natura speciale – tra FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC, AVANQUA e il PARTNER, FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC, AVANQUA e il Sig. Andrea Spinelli o il Prof. Salvatore Giacobbe, o tra FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC, AVANQUA e le persone che eseguono le azioni qui stipulate, né in alcun modo crea o genera alcun legame commerciale o sociale congiunto tra loro.

Il PARTNER organizza, assume e dirige il proprio lavoro di ricerca come entità autonoma e in piena autonomia, godendo della piena libertà di determinare le modalità di organizzazione del

proprio lavoro, utilizzando le proprie risorse in modo autonomo e sotto la propria responsabilità, rischio e autonomia.

Nonostante quanto sopra, e fatta salva la sua indipendenza, il COLLABORATORE è tenuto a rispettare (i) qualsiasi istruzione di contenuto tecnico-scientifico che possa essere determinata dal personale responsabile appartenente alla FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC, nonché al suddetto Comitato Etico e Benessere di Oceanogràfic, e (ii) le linee guida generali stabilite per esso dalla FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC a seconda delle esigenze dell'Oceanogràfic, nonché dei visitatori stessi, che non possono essere ignorate.

FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC e AVANQUA saranno liberate da qualsiasi responsabilità in cui il PARTNER possa incorrere in relazione all'esecuzione del Contratto derivante dal mancato rispetto degli obblighi fiscali, amministrativi, civili, penali, di lavoro, di sicurezza sociale o di qualsiasi altro tipo. In questo senso, il PARTNER si impegna a tenere indenne FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC e AVANQUA da qualsiasi pretesa di terzi derivante da tali inadempienze da parte del PARTNER.

A tale riguardo, il PARTNER – tramite **Andrea Spinelli**, **il Prof. Salvatore Giacobbe** o qualsiasi altra persona in rappresentanza del PARTNER – dovrà dichiarare in ogni momento, relativamente al presente Contratto, di agire per proprio conto, ossia come imprenditore autonomo e indipendente.

8.- LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Qualora sorgano dubbi o disaccordi in merito all'applicazione, all'interpretazione o alla risoluzione dell'accordo, si cerca di risolverli di comune accordo tra le parti.

Il presente Contratto sarà regolato e interpretato in conformità con le leggi del Belgio, escluse le disposizioni sul conflitto di leggi; Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante da, da o relativo al presente contratto e qualsiasi successiva modifica del presente accordo, inclusi, senza limitazione, la sua formazione, validità, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, violazione o risoluzione, nonché reclami non contrattuali, sarà sottoposto ai tribunali di Bruxelles, che avranno giurisdizione esclusiva.

Si applica la common law spagnola, senza che si applichino norme sul conflitto di leggi.

Eventuali controversie derivanti e non risolte amichevolmente in merito alla costruzione, allo sviluppo, alla modifica, alla risoluzione e agli effetti che possono derivare dall'esecuzione del presente Accordo saranno esaminati e decisi dalle Corti e dai Tribunali della città di Valencia. NO

In tal caso, le parti hanno sottoscritto il presente accordo in due controparti, che insieme costituiscono un unico accordo, nel luogo e alla data sopra indicati.

Fundación Oceanogràfic de la Comunitat Valenciana [] ✱

Sig.ra Leocadia García Bartual

Sig.ra [] ✱

Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali (**CHIBIOFARAM**) -
Università degli Studi di Messina

Prof. Sebastiano Campagna

Mr/Ms[] ✱